



1.2.2

**POSTAL CONVENTION
TUSCANY AND AUSTRIA 1823
(A.S. VIENNA)**

IV 22
IV 21/29

WIEN, HAUS - und HOF - und STAATSARCHIV
ALLGEMEINE URKUNDENREIHE

Modena

1823.

Avendo Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica desiderato che Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena rimettesse le Stazioni Postali sulla Strada Giardini pel passaggio dei Corrieri Austro-Toscani, ed essendosi la Reale Altezza Sua prestata ad aderire a tale desiderio, Sua Eccellenza il Signor Conte Luigi di Bombelles, Proce d'Argento dell'Onor Civile, Gran Croce del Real Ordine del Dannebrog, Cavaliere dell'Ordine Prussiano dell'Aquila Rossa di seconda Classe, e dell'Ordine della Stella Polare, Imperiale Regio Ciambellano attuale, Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario della predetta Maestà Sua presso questa Real Corte, e Sua Eccellenza il Signor Marchese Giuseppe Molza Consigliere di Stato, Gran Ciambellano, e Incaricato del Ministero degli Affari Esteri della predetta Altezza Sua Reale, incombenzati delle opposte trattative, pel ristabilimento il più sollecito delle Stazioni Postali nella suddetta Strada, sono convenuti, salva la ratifica dei rispettivi Governi, negli articoli seguenti Durvoli sino a tanto che le due Alte Parti contraenti di reciproco accordo passeranno ad ulteriori concerti.

Articolo 1.^o

Pel quattordici Aprile anno corrente, od anche prima se si può, sarà provveduto intanto in modo provvisorio al servizio pel viaggio d'andata e ritorno dei tre Corrieri settimanali per la Strada Giardini da Modena al confine Toscano, e viceversa.

Art. 2.^o

Le Stazioni di cambio di cavalli faranno San Venanzio, Paulo, Parigazzo, e Pievepelago.

Art. 3.^o

Il Governo Estense procurerà che siano messi nelle suddette Stazioni cavalli, o muli buoni, e tali che con un carico proporzionato, e non eccedente per la montagna, e qualora non vi siano impedimenti straordinari di stagioni, o di nevi, siano atti a trasportare i Corrieri nel più breve tempo possibile da Modena a Bolognina prima posta Toscana, e viceversa.

Art. 4.^o

Quindi si dovranno limitare i legni dei Corrieri ad un calesse da due persone con un valigione, e permetter loro di prender seco un solo forestiero.

Art. 5.^o

Per questo legno dovranno sempre levarsi in regola ordinaria tre cavalli e

pagarsi in ragione di due lire italiane, e settantacinque centesimi per ogni posta, e cavallo, più una lira e mezzo italiana per un postiglione per li tre cavalli per posta, e la solita mania allo Stalliere

Art. 6.

In occasione di cattive strade per intemperie straordinarie di nevi e, come anche se il Corriere avesse più d'un forestiere, o più bagaglio, o legno più pesante del convenuto, dovrà attaccare un quarto cavallo, e prendere un secondo postiglione.

Art. 7.

Le corse si calcoleranno sì nell'andata che nel ritorno come segue

Da Modena a San Venanzio... Posti Due... N.º 2.

Da San Venanzio a Saullo... " Due... 2.

Da Saullo a Barigazzo... " Due... 2.

Da Barigazzo a Bivvipelago... una... 1.

Da Bivvipelago a Boscungo... una... 1.

Art. 8.

Il Governo Estense procurerà, che nel più breve tempo possibile, le Stazioni Postali siano permanentemente stabilite nel suddetto Stradale in quel modo che giudicherà conveniente.

Art. 9.

Questo stabilimento però si intende fatto soltanto per l'oggetto dei forrieri Austro-Espani ordinarij e straordinarij, e non ad uso dei forestieri. E se col tempo si estendesse anche ad uso dei forestieri, ciò far non si potrebbe che con una tariffa maggior, cioè di quattro lire italiane per cavallo, e per posta, e di due lire italiane per postiglione, e per posta, oltre la mania allo Stalliere.

Art. 10.

I forrieri che percorrendo il suddetto Stradale passeranno per Saullo, e Bivvipelago, saranno obbligati di portare anche la corrispondenza d'ufficio da Modena a Saullo, e Bivvipelago, e viceversa senza alcuna pretesa di compenso.

Art. 11.

Subito dopo l'arrivo d'ognuno dei tre forrieri settimanali colla corrispondenza di Milano, e Mantova diretta all'ufficio Pontificio di Bologna, l'ufficio postale di Modena inoltrerà la suddetta corrispondenza a Bologna mediante una Staffetta, il cui

importo fino alla somma gli sarà rimborsato dal Governo Austriaco, e saranno consegnate ai suddetti corrieri al loro ritorno le corrispondenze di Bologna per Milano, e Mantova, quando prima del loro arrivo siano giunte all'ufficio di Modena.

Art. 12.

Li Effetti, di cui i corrieri saranno portatori verranno assoggettati alle Leggi Postali, a riserva delle lettere.

Art. 13.

Il trasporto dei gruppi e pacchetti di denaro sarà concesso ai corrieri, ma entro certi limiti, onde non sovraccaricare di peso i legni, e ne sarà fissata la tariffa stessa anche per i corrieri Toscani quale è in corso attualmente per i corrieri di Milano.

Art. 14.

Il Governo Austriaco interporrà i suoi buoni uffici perchè il Governo Toscano aderisca ai suddetti Articoli nella parte che lo riguardano, e il Governo di Modena prenderà gli opportuni concerti col Pontefice per il migliore esequimento dell'articolo undecimo per ciò che riguarda la corrispondenza diretta a Bologna, e di là proveniente.

In fede di che hanno sottoscritto la presente formata in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi.

Fatta in Modena questo giorno ventiduesimo Marzo mille ottocento ventitre.

Il Signor Brubeluz

Il Signor Giuseppe Molra